



**COMUNE DI BASTIGLIA**  
**(Provincia di Modena)**  
**Piazza Repubblica n. 57 - 41030 Bastiglia (Mo)**  
**Tel. 059/800911 - Fax 059/815132**

Ordinanza n. 01/10

Prot. n. 598

**ORDINANZA SULLE MISURE ATTE A CONTRASTARE  
COMPORAMENTI LESIVI DEL DECORO URBANO  
DELLA QUIETE E DELL' IGIENE PUBBLICA**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- il suolo pubblico o di pubblico accesso, quali strade, marciapiedi, piazze, parchi e zone verdi è interessato da fatti e comportamenti che spesso si pongono in contrasto con la tutela dell'igiene pubblica, della salute dei cittadini e, più in generale con il rispetto del decoro del paese e del suo patrimonio storico, architettonico e culturale;
- i comportamenti inosservanti e irrispettosi delle regole sul decoro e sul rispetto degli spazi comuni e comunali provocano disagi e criticità anche sotto l'aspetto igienico-sanitario per la cittadinanza;

**RITENUTO** pertanto opportuno adottare misure limitative volte a garantire:

- la libera fruizione del territorio comunale e dei suoi spazi da parte dei cittadini;
- la tutela degli spazi comuni e comunali contro atti contrari al decoro ed alla decenza, o che comunque possono creare problemi di carattere igienico-sanitario;

**VISTO** il vigente regolamento di Polizia Urbana;

**VISTO** il vigente regolamento Comunale del Verde;

**VISTO** l'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie generale n. 68 del 23 marzo 2009)";

**VISTO** l'art. 7/bis e art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

**VISTA** la Legge 689/1981;

**ORDINA**

- 1.** che tutti gli spazi del territorio comunale siano fruiti secondo modalità tali da rispettare il valore storico, ambientale ed il decoro;
- 2.** di non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo notturno;

3. di non gettare o abbandonare carte, bottiglie, contenitori vuoti di bevande e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi e di non versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;
4. di non usare i luoghi pubblici come siti di bivacco e deiezione;
5. ai proprietari di cani ed alle persone che, a qualsiasi titolo, li conducano o li custodiscano di:
  - tenere l'animale al guinzaglio;
  - di munirsi, obbligatoriamente, durante l'accompagnamento dei cani, di appositi palette/sacchetti o di qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine che dovranno essere smaltite, in un involucro ben chiuso, negli appositi cassonetti installati per la raccolta dei rifiuti urbani;
  - di non far vagare cani incustoditi per le pubbliche vie;

#### **AVVERTE**

che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con sanzioni comprese tra un minimo di €uro 25,00 ed un massimo di €uro 500,00 a norma dell'art. 7/bis/primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e secondo i principi previsti dalla legge 689/1981;

che alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza del presente provvedimento sono incaricati gli Agenti di Polizia Municipale dell'Unione Comuni del Sorbara e tutti gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura, sia resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sia pubblicata sul sito Web del Comune e affissa all'Albo Pretorio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso agli organi competenti nei termini fissati dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 28 Gennaio 2010

f.to Il Sindaco  
Sandro Fogli